

05491879252

(B)

226
PI 0141

30 DIC 2014



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 23 DICEMBRE 2014/1714 d.F.R. Delibera n.66 Pratica n.2228

Oggetto: Indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 9, comma 7, lettera d) del Decreto 20 gennaio 2000 n. 10 e successive modifiche

IL CONGRESSO DI STATO

sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Interni e Giustizia e del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente sulla necessità di chiarire il contenuto dell'espressione "oneri sociali" di cui all'articolo 9, comma 7, lettera d), del Decreto 20 gennaio 2000 n. 10 e successive modifiche con riferimento all'applicazione della predetta norma alle imprese del settore edile ed affini;

visto l'articolo 8, comma 1, della Legge 17 febbraio 1961 n. 7 che stabilisce come il contratto di lavoro collettivamente stipulato tra i Sindacati registrati dei prestatori di lavoro ed i Sindacati registrati dei datori di lavoro ha efficacia di legge nonché l'articolo 9, comma 1° della medesima legge che dispone come il contratto collettivo di lavoro stipulato tra uno dei Sindacati ed un altro antitetico ha efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali esso si riferisce;

visto lo Statuto della Casa Edile di Mutualità della Repubblica di San Marino del 2 ottobre 1988;

visto il contratto collettivo di lavoro per il settore dell'edilizia privata del 20 luglio 1992 e, in particolare, l'articolo 2 nel paragrafo relativo agli "Aumenti di Professionalità" e l'articolo 11;


visto il parere formulato dall'Avvocatura dello Stato, su richiesta della Direzione AASIP, in data 21 novembre 2014, prot. n. 130306;

valutata l'opportunità di assumere un indirizzo unitario con riferimento all'intera Amministrazione ed agli Enti Pubblici rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto n. 10/2000 e successive modifiche;

vista la lettera e), comma 2, dell'articolo 16 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 anche ai fini di cui al comma 3 del medesimo articolo 16, e nell'esercizio della propria funzione di indirizzo,

adotta

il seguente indirizzo interpretativo ed applicativo in merito al significato da attribuirsi all'espressione "oneri sociali" di cui all'articolo 9, comma 7, lettera d) del Decreto 20 gennaio 2000 n. 10 e successive modifiche con riferimento alle imprese edili ed affini:



30 DIC 2014



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 23 dicembre 2014/1714 d.F.R. - Delibera n.66 - Pratica n.2228

"Nell'espressione "oneri sociali" devono essere ricompresi, oltre agli oneri contributivi sussistenti nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, anche gli oneri contributivi che le imprese edili ed affini siano obbligatoriamente tenute a sostenere nei confronti di Enti previdenziali pubblici e privati sulla base di leggi, decreti e contrattazione collettiva."

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione AASLP, della Direzione AASS, della Direzione ISS, dell'Università degli Studi, del CONS, della Direzione Generale della Funzione Pubblica, della Direzione della Finanza Pubblica